

**LEGGE 9 GENNAIO 1963, N.7 - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI PER CAUSA DI MATRIMONIO E MODIFICHE ALLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N.860: "TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI".**

(G.U. N.27 DEL 31 GENNAIO 1963)

**ART. 1** - LE CLAUSOLE DI QUALSIASI GENERE, CONTENUTE NEI CONTRATTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, O IN REGOLAMENTI, CHE PREVEDANO COMUNQUE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLE LAVORATRICI IN CONSEGUENZA DEL MATRIMONIO SONO NULLE E SI HANNO PER NON APPOSTE.

2. DEL PARI NULLI SONO I LICENZIAMENTI ATTUATI A CAUSA DI MATRIMONIO.

3. SI PRESUME CHE IL LICENZIAMENTO DELLA DIPENDENTE NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL GIORNO DELLA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO, IN QUANTO SEGUA LA CELEBRAZIONE, A UN ANNO DOPO LA CELEBRAZIONE STESSA, SIA STATO DISPOSTO PER CAUSA DI MATRIMONIO.

4. SONO NULLE LE DIMISSIONI PRESENTATE DALLA LAVORATRICE NEL PERIODO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SALVO CHE SIANO DALLA MEDESIMA CONFERMATE ENTRO UN MESE ALL'UFFICIO DEL LAVORO.

5. AL DATORE DI LAVORO È DATA FACOLTÀ DI PROVARE CHE IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE, AVVENUTO NEL PERIODO DI CUI AL TERZO COMMA, È STATO EFFETTUATO NON A CAUSA DI MATRIMONIO, MA PER UNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALLE LETTERE A), B), C) DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N. 860.

**ART. 2** - LA NULLITÀ DEI LICENZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 IMPORTA LA CORRESPONSIONE, A FAVORE DELLA LAVORATRICE ALLONTANATA DAL LAVORO, DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO SINO AL GIORNO DELLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

2. LA LAVORATRICE CHE, INVITATA A RIASSUMERE SERVIZIO, DICHIARI DI RECEDERE DAL CONTRATTO, HA DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, FERMA RESTANDO LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO ALLA DATA DEL RECESSO.

3. A TALE SCOPO IL RECESSO DEVE ESSERE ESERCITATO ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'INVITO.

4. LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI SI APPLICANO SIA ALLE LAVORATRICI DIPENDENTI DA IMPRESE PRIVATE DI QUALSIASI GENERE, ESCLUSE QUELLE ADDETTE AI SERVIZI FAMILIARI E DOMESTICI, SIA QUELLE DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI, SALVE LE CLAUSOLE DI MIGLIOR FAVORE PREVISTE PER LE LAVORATRICI NEI CONTRATTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI DI LAVORO E NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

**ARTT. 3, 4, 5** - OMISSIS -

**ART. 6** - SONO FATTE SALVE IN OGNI CASO LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE PREVISTE PER LE LAVORATRICI NEI CONTRATTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DI LAVORO E NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

2. SONO ABROGATI L'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 26 E L'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 MAGGIO 1953, N. 568, NONCHÉ OGNI ALTRA DISPOSIZIONE CONTRARIA O INCOMPATIBILE CON QUELLE DELLA PRESENTE LEGGE.